



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza dell'11 febbraio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 13/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito “TUEL”) inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo (“la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”), ne definisce l'ambito (“Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è

affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti”, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la

“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria” (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L’accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l’interdizione consegue a fattispecie diverse dalla suddetta, preclusive dell’“attuazione dei programmi di spesa” (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo) per “la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Più specificamente, quest’ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell’equilibrio economico - finanziario dell’ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”), che qui segnatamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili “anche in prospettiva” (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l’equilibrio economico -finanziario dell’ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall’ente locale rilevi l’idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Nel caso del comune di Foza, con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva deliberato nei termini seguenti: 1) REND. 2016: deliberazione n. 327/2019/PRSE con cui si raccomandava l’adozione di ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria; di ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell’evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate; gli adempimenti previsti dalla legge in materia di tempestività dei pagamenti, attuando tutte le misure necessarie, ed esplicitarle nei punti dedicati dei Questionari; 2) REND. 2015 e BP. 2016-2018: deliberazione n. 123/2019/PRSE con cui la Sezione raccomandava il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione, di ricondurre la gestione di cassa ad equilibrio, limitando il ricorso all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, un costante monitoraggio della gestione dei residui ed una attenta attività di controllo della situazione finanziaria degli organismi partecipati.

In merito alle attività di controllo per l’anno 2020, la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Foza, in particolare: 1) questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all’esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa; 2) relazioni dell’Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell’art. 1 della legge 266/2005; 3) certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018; 4) schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Emergono i seguenti rilievi ordinati per segmento di materia.

#### **TEMPI DI TRASMISSIONE DATI BDAP E APPROVAZIONE RENDICONTO.**

La trasmissione alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per l’esercizio 2017, per

quanto leggermente oltre i termini per l'esercizio 2018 (in data 10.06.2019 anziché entro il 30 maggio). I rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 sono stati entrambi approvati oltre i termini di legge (rispettivamente il 31/05/2018 e il 25/05/2019). La Sezione richiama all'amministrazione comunale le implicazioni rivenienti dall'art. 9, comma 1, *quinquies*, D. L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con L. n. 160/2016, in materia di divieto di assunzione.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo. I Rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvanti con i seguenti equilibri:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	66.942,36	84.819,06
Equilibrio di parte capitale	4.567,85	4.480,27
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>71.510,21</b>	<b>89.299,33</b>

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente sia in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie. Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	28.911,33	379.203,13
Residui attivi	656.244,90	498.465,75
Residui passivi	322.941,60	555.050,36
FPV	100.194,36	72.147,84
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>262.020,27</b>	<b>250.470,68</b>
Totale accantonamenti	196.064,45	184.919,19
Di cui: FCDE	181.785,60	180.369,00
Totale parte vincolata	0,00	60.512,80
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
<b>Totale parte libera</b>	<b>65.955,82</b>	<b>5.038,69</b>

Con riferimento alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, oltre quanto evidenziato in tabella, si rileva in particolare che l'uso nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 risulta il seguente: la quota disponibile, pari a euro 65.955,82, è stata utilizzata per euro 4.285,08 per spese correnti. Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, l'aumento della parte vincolata nel corso dell'esercizio 2018 e la diminuzione della parte disponibile.

Dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018 emerge che il FCDE è stato calcolato con il metodo ordinario. A prudente valutazione dell'Ente sono rilevati quali potenziali crediti di dubbia esigibilità voci di entrata afferenti a recupero evasione TARSU, proventi da vendita di legname e proventi da cave. In via cautelativa l'Ente, una volta individuata la quota di mancato incasso costituente credito di dubbia esigibilità, ha accantonato sull'avanzo di amministrazione 2017 una quota pari al 100% della somma non incassata costituente credito di dubbia esazione, senza avvalersi di abbattimenti/percentuali di riduzione e nell'avanzo 2018 una quota pari al 75%. Nel 2018 l'Amministrazione ha ridotto per euro 50.000,00 il fondo crediti, in quanto, a seguito di una transazione per la cava Futa, ha avuto certezza dell'incasso da parte di Altopiano Marmi. Sempre dal Parere dell'Organo di revisione, con riferimento ad entrambi gli esercizi, si rileva l'assenza di accantonamenti a *fondi spese e rischi futuri* per potenziali contenziosi in quanto non vi sono in atto contenziosi in ordine ai quali possa essere prevista una soccombenza che determini un esborso a carico dell'Ente. In particolare, l'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2017 dichiara che *“non risultano, allo stato, rispetto alle liti pendenti, azioni legali che vedano l'Ente soccombente e che abbiano comportato l'avvio di atti difensivi (es. opposizioni a sentenza esecutive di primo grado) e che siano idonee a generare potenziali debiti fuori bilancio. Esistono attualmente due contenziosi in corso relativi a crediti del Comune in riferimento alla concessione delle cave negli anni precedenti, per cui in un caso si sta attendendo la sentenza e nell'altro è in corso un tentativo di transazione”*. Nel Parere al rendiconto 2018 risulta confermato che *“non risultano, allo stato, rispetto alle liti pendenti, azioni legali che vedano l'Ente soccombente e che abbiano comportato l'avvio di atti difensivi (es. opposizioni a sentenza esecutive di primo grado) e che siano idonee a generare potenziali debiti fuori bilancio”*. Quanto al *Fondo perdite società partecipate* risulta dichiarato che l'obbligo non sussiste in quanto le società partecipate dall'Ente non evidenziano nei loro bilanci perdite.

Nel delineato contesto, la Sezione non può esimersi dallo stigmatizzare l'esiguità dell'avanzo disponibile (Euro 5.038,69) per l'annualità finanziaria 2018, evidenziandosi in proiezione il rischio del possibile disavanzo di amministrazione (cfr., più in generale, il principio per cui *culpa lata, dolo proxima*).

## **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	193.992,38	85.721,84	44,19 %	171.630,89	93.619,13	54,55 %
Tit.1 competenza	605.116,21	443.903,09	73,36 %	538.913,76	497.675,53	92,35 %
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	260.036,93	52.641,65	20,24 %	277.323,98	78.093,92	28,16 %
Tit.3 competenza	368.986,39	299.839,11	81,26 %	329.153,31	252.504,54	76,71 %

L'Organo di revisione nel Parere al rendiconto 2017 invita l'Ente a monitorare con la massima attenzione le entrate, con particolare riferimento a quelle tributarie, per le quali sono in corso le procedure di accertamento. Chiede, inoltre, che siano seguiti accuratamente i contenziosi in corso relativi la concessione delle cave. In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria il Revisore dei conti evidenzia che l'ufficio non ha provveduto nel 2018 ad effettuare l'attività di recupero evasione ICI/ IMU e TARSU/TIA/TASI per mancanza di personale a causa di malattia, comando, pensionamento. Gli uffici garantiscono che la relativa attività di recupero verranno effettuate nel corso dell'esercizio 2019. Si evidenzia comunque che le annualità ancora da verificare non sono prescritte. La Sezione, conseguentemente, accerta la sovra citata criticità di riscossione, invitando all'apprestamento delle necessarie misure correttive tra le quali una adeguata struttura amministrativa/finanziaria.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	28.911,33	379.203,13
Anticipazioni di Tesoreria (accertamenti)	492.946,58	31.683,70
Anticipazione di tesoreria (utilizzo massimo dell'anticipazione)	41.741,69	18.554,41
Giorni di utilizzo anticipazione tesoreria	60	5
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	36,56	72,33

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso del 2018 si è rilevato meno diffuso e significativo rispetto agli esercizi precedenti 2016-2017 e non vi sono quote non restituite. L'Organo di revisione dichiara, inoltre, che nell'esercizio 2018 il fondo cassa risulta decisamente aumentato in quanto nel corso dell'ultimo semestre sono stati effettuati pochi mandati di pagamento a causa delle problematiche dei cambiamenti

continui dei Responsabili dell'Ufficio Finanziario. Tale situazione ha incrementato notevolmente l'indice di tempestività dei pagamenti discostandosi rispetto al precedente semestre. Nel corso del 2019 sono stati recuperati i pagamenti arretrati, tornando ad una situazione di normalità. La Sezione accerta le predette tardività adempitive, sollecitando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive, anche in ragione del rischio di accumulo di residui passivi (somme impegnate e non erogate; art. 190 D. Lgs. 267/2000) con possibile pregiudizio degli equilibri di bilancio.

## **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	594.878,05	562.717,38

I dati sul debito residuo di fine 2017 e 2018 sono stati chiarificati dall'Ente per le vie brevi viste alcune incongruenze in altra documentazione. L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

## **ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA' POTENZIALI**

Non vi sono accantonamenti per passività potenziali poiché, come dichiarato, "*non ricorre la fattispecie*". Al riguardo nel Parere dell'Organo di revisione ad entrambi i rendiconti viene precisato che "*Non risultano, allo stato, rispetto alle liti pendenti, azioni legali che vedano l'Ente soccombente e che abbiano comportato l'avvio di atti difensivi (es. opposizioni a sentenza esecutive di primo grado) e che siano idonee a generare potenziali debiti fuori bilancio*". La Sezione richiama al riguardo il contenuto del D. Lgs. 118/2011, All. 4/2, punto 5/2, lett. h).

## **ONERI DERIVANTI DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

La spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; in ordine alla contrattazione integrativa non è stato sottoscritto l'accordo decentrato entro il 31.12.2018 - l'Ente ha vincolato le corrispondenti somme nel risultato di amministrazione.

## **PIANO DELLA PERFORMANCE**

L'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del *Piano della Performance* (quesito n. 8 - questionario bilancio di previsione 2018/2020).

In generale, il "*Piano della performance*" costituisce attività tipica della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. L'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 include tra strumenti di programmazione dell'ente locale "*(...) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio*" (paragrafo 4/2, lett. d). Tale adempimento è funzionale al corretto esercizio della programmazione finanziaria dell'ente locale, quale attività prodromica da informarsi ai criteri di economicità, efficienza, ed efficacia. L'adozione del "*Piano della performance*" è attività regolamentata, in via principale, dal combinato disposto degli artt. 10 del D.

Lgs. 150/2009 e 169, co.3 e 3-bis del D. Lgs. 267/2000. In particolare, l'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che “(...) *Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*(...)”.

Soggiunge il comma 1-bis, art. 10, D. Lgs. 150/2009, come inserito dall' art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, per cui “(...) *Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo*”. In parziale deroga al comma 1, D. Lgs. 150/2009, il piano della performance viene regolamentato dall'art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. 267/2000 secondo cui “(...) *il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.*” Tale art.169, comma 1, stabilisce che “(...) *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*” Infine, l'art. 169, comma 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che “(...) *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*”

Peraltro, la previsione dell'art. 169, co. 3-bis risulta più stringente di quella generale contenuta nell'art.10, comma 1, del D. Lgs. 150/2009. Infatti, ove operi nei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine dilatorio del 31 gennaio di cui all'art. 10, comma 1, D. Lgs. 150/2009. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (cfr. Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014). L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3 del TUEL per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che per altre motivazioni accidentali o gestionali, non esula l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009

espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare, ancorché emanata successivamente all'intervallo contabile in argomento (2017 e 2018), la nota/circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che richiama le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comprensivo degli enti locali) sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D.Lgs. 150/2009 circa l'obbligo di *“(...) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)”*.

Ciò premesso, con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, il termine ordinario di approvazione (31/12/2017) previsto dall'art. 163 co.1 e segg. del TUEL è stato derogato per effetto del D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) il quale ha differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. Sulla tematica *de qua*, ed in particolare sull'importanza di una corretta e tempestiva attività di programmazione, giova riportare i contenuti della deliberazione 10/2020 a cura della Sezione regionale di controllo per la regione Valle d'Aosta secondo cui *“(...) Il rapporto tra strumenti di programmazione, strategici e operativi, e il bilancio di previsione è stato oggetto di puntuale esame da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale, con deliberazione n. 18 del 12 giugno 2014, ha fornito alcune importanti indicazioni, soprattutto avuto riguardo alla necessaria prudentiale gestione qualora l'ente locale si trovi in esercizio provvisorio. La Sezione delle Autonomie, infatti, in considerazione del fatto che la quantificazione delle entrate rappresenta un elemento fondamentale del momento programmatorio, evidenzia che lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione e la conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio comportano, tra l'altro, “inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza”, depotenziando in tal modo “il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio”. Per contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, la deliberazione n. 18/2014 riafferma “la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento [...] E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”. Per quanto in precedenza esposto, tale raccomandazione vale ancor più per quanto riguarda il Piano della performance, tenuto conto che l'intero ciclo di gestione della performance non contempla sospensioni procedurali di alcun genere, soprattutto con riferimento al periodo temporale di un anno sottoposto a valutazione ai fini dell'erogazione o meno delle risorse incentivanti (salario di risultato). Nel rispetto della statuizione della Sezione delle Autonomie sopra riportata, l'ente locale, pur in esercizio provvisorio, deve adottare atti di programmazione provvisori, ma comunque essenziali al buon andamento delle attività amministrative, i quali possono essere soggetti ad approvazione definitiva successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio di*

*riferimento. Le raccomandazioni svolte dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla necessità di adottare atti provvisori di indirizzo e programmazione, anche disgiunti temporalmente dall'approvazione del bilancio di previsione, trovano, peraltro, ulteriore rafforzamento, nella previsione contenuta all'art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74: "Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa".*

In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali "(...) *In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.*" (cfr., in generale, Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE). La Sezione richiama l'amministrazione comunale al rispetto degli additati principi di diritto.

## **CONTABILIZZAZIONE SERVIZI SPESE IN CONTO TERZI**

La contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d. lgs n. 118/2011 nel 2018. Nel 2017 è stato segnalato che non rispetta il citato principio per via di "*Spese elettorali per referendum consultivo regionale del 22.10.2017 contabilizzate nei servizi conto terzi sia in entrata che in spesa*".

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Foza (VI):

### **ACCERTA**

nei termini e alle condizioni di cui in parte motiva:

- 1) il ritardo nella trasmissione dei dati BDAP per l'esercizio 2018 e nell'approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018, richiamando i divieti di assunzione di legge;
- 2) l'esiguità dell'avanzo disponibile per l'esercizio 2018, con obbligo di preservare

dal rischio di disavanzo di amministrazione;

- 3) le criticità di riscossione per le annualità finanziarie 2017 e 2018, sollecitando l'attivazione delle conseguenti misure correttive;
- 4) le tardività di pagamento per le annualità finanziarie 2017 e 2018, raccomandando l'apprestamento dei conseguenti strumenti correttivi;
- 5) il mancato accantonamento di passività potenziali, richiamando i corrispondenti precetti normativi;
- 6) la mancata adozione del piano della performance, raccomandando il rispetto dei corrispondenti precetti normativi;
- 7) il mancato rispetto nell'esercizio 2017 del principio in materia di contabilizzazione del servizio in conto terzi.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Foza (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 7 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini